DECISIONE (UE) 2025/2418 DEL CONSIGLIO

del 27 ottobre 2025

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato specializzato per il trasporto su strada istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, in merito all'importo e alle modalità del contributo finanziario del Regno Unito a taluni sistemi informativi per il trasporto su strada gestiti dall'Unione e alla modifica della decisione n. 1/2022 del comitato specializzato per il trasporto su strada

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»), è stato concluso dall'Unione con decisione (UE) 2021/689 del Consiglio ([1]) ed è entrato in vigore il 1º maggio 2021.

(2) L'allegato 31 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione prevede diversi casi in cui il comitato specializzato per il trasporto su strada, istituito a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera o), di tale accordo («comitato specializzato per il trasporto su strada»), deve decidere in merito alle modalità di scambio di informazioni tra le autorità competenti di ciascuna parte in relazione al trasporto di merci su strada nell'ambito dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

(3) L'allegato 31, parte A, sezione 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione prevede un sistema di scambio di informazioni relative al distacco dei conducenti nel settore dei trasporti su strada attraverso il sistema di informazione del mercato interno (IMI) dell'Unione. L'IMI è gestito dalla Commissione e le modalità tecniche dello scambio di informazioni sono stabilite nella decisione n. 1/2022 del comitato specializzato per il trasporto su strada ([2]). Il contributo del Regno Unito ai costi di sviluppo del modulo per la dichiarazione di distacco per il trasporto su strada dell'IMI è stato versato nel 2022, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, della decisione n. 1/2022 del comitato specializzato per il trasporto su strada.

([1]) Decisione (UE) 2021/689 del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 2, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/689/oj).

([2]) Decisione n. 1/2022 del comitato specializzato per il trasporto su strada istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, del 21 novembre 2022, concernente le specifiche tecniche e procedurali relative all'utilizzo del sistema di informazione del mercato interno (IMI) da parte del Regno Unito, la partecipazione del Regno Unito alla cooperazione amministrativa di cui all'allegato 31, parte A, sezione 2, articolo 6, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, nonché l'importo e le modalità del contributo finanziario che il Regno Unito dovrà versare al bilancio generale dell'Unione a concorrenza dei costi generati dal suo utilizzo dell'IMI (GU L 75 del 14.3.2023, pag. 26, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/578/oj).